

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 32/09

23 aprile 2009

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-357/07

TNT Post UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

IL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE FORNITO DALLA SOCIETÀ BRITANNICA ROYAL MAIL È ESENTE DA IVA

*La Royal Mail è assoggettata ad IVA quando fornisce prestazioni a condizioni negoziate
«individualmente»*

La sesta direttiva IVA ¹ esonera i «servizi pubblici postali» dall'IVA in quanto le loro attività sono di interesse pubblico. La direttiva sui servizi postali ² ha avviato il processo di liberalizzazione graduale del mercato dei servizi postali. Essa stabilisce norme riguardanti la prestazione di un servizio postale universale e i criteri di definizione dei servizi che possono essere riservati ai prestatori del servizio postale universale.

Nel 2001 la Royal Mail è stata designata quale unico fornitore del servizio postale universale nel Regno Unito. In base a tale licenza, la Royal Mail ha l'obbligo di fornire un servizio postale universale che comprenda almeno una distribuzione ad ogni domicilio tutti i giorni lavorativi e una raccolta tutti i giorni lavorativi da ogni punto di accesso, a tariffe accessibili e uniformi. A partire dal 2006 il mercato postale nel Regno Unito è stato completamente liberalizzato, ma senza incidere sullo status né sugli obblighi della Royal Mail. Il trasporto da parte della Royal Mail di pacchi postali e di lettere non è assoggettato ad IVA.

La TNT Post offre «servizi a monte» per la posta commerciale. Essa raccoglie, smista ed instrada la posta fino ad un deposito regionale della Royal Mail. I successivi «servizi a valle» di distribuzione di tale posta sono forniti dalla Royal Mail, poiché la TNT Post non dispone di un servizio di distribuzione. Le prestazioni della TNT sono assoggettate ad IVA.

¹ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), sostituita, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), nella versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE (GU L 176, pag. 21).

La TNT ha presentato un ricorso dinanzi alla High Court of Justice nel quale contesta la legittimità dell'esenzione dall'IVA dei servizi postali della Royal Mail, facendo valere che i propri servizi vengono assoggettati ad IVA pur essendo identici a quelli forniti dalla Royal Mail. Detto giudice ha chiesto alla Corte di interpretare la nozione di «servizi pubblici postali» nel contesto di un mercato completamente liberalizzato, nonché di chiarire l'ambito di estensione dell'esenzione IVA per tali servizi.

La Corte constata anzitutto che la nozione di «servizi pubblici postali» si riferisce agli operatori che forniscono le prestazioni e non alle prestazioni stesse, indipendentemente dalla qualità del prestatore di tali servizi. Inoltre la liberalizzazione del mercato non esclude l'applicazione dell'esenzione.

La Corte ricorda che l'esenzione favorisce l'obiettivo di interesse generale di offrire, ad un costo ridotto, servizi postali rispondenti ai bisogni essenziali della popolazione. Tale obiettivo coincide con la definizione del servizio postale universale fornita nella direttiva sui servizi postali, la quale costituisce pertanto un utile riferimento per interpretare la nozione di «servizi pubblici postali».

Di conseguenza la Corte constata che **i servizi pubblici postali devono essere considerati quali operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad offrire servizi postali rispondenti ai bisogni essenziali della popolazione** e dunque, in pratica, ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale.

Inoltre la Corte considera che una siffatta interpretazione non viola il principio di neutralità fiscale poiché la Royal Mail, a causa degli obblighi che le sono imposti dalla sua licenza, esegue prestazioni postali in un contesto normativo sostanzialmente diverso da quello in cui le effettua un operatore come la TNT Post. Pertanto, le prestazioni di queste due società non sono comparabili.

Nondimeno la Corte precisa che **non tutte le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali sono esentate**, indipendentemente dalla loro natura intrinseca. Soltanto le prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali in quanto tali, nella loro stessa qualifica di servizio postale universale, sono esentate. Le prestazioni di servizi le cui condizioni siano state negoziate individualmente sono escluse dall'esenzione.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, NL, PT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recherche&numaff=C-357/07>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674